

ALLEGATO "A"

□ STATUTO DI ASSOCIAZIONE □

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 – Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice civile e dal D.lgs. 117 del 3/7/2017 "Codice del Terzo Settore", e successivi decreti applicativi, è costituita un'associazione di associazioni, non riconosciuta giuridicamente, di diritto privato, che assume la denominazione di

**"ASSOCIAZIONE MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI -
E.T.S."**

qui di seguito denominata "Associazione".

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa ha sede a Mirandola (MO) e potrà istituire sedi secondarie, secondo le esigenze delle proprie attività. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune; è data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. È esclusa qualsiasi forma di ripartizione, diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori, e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione, in quanto Ente del Terzo Settore, dovrà prontamente richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come disposto dal D. Lgs.117/2017.

In base all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, l'Associazione, intende esercitare in via principale, attività le d'interesse generale, aventi per oggetto:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**
- i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, enogastronomiche incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;**

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto n. 166, e successive modificazioni, o erogazione in denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

FINALITA'

ART. 2 – L'associazione è costituita per promuovere il ***“maccherone al pettine delle valli mirandolesi”*** e tutti quei prodotti agroalimentari enogastronomici che abbiano una valenza storica e tradizionale le cui origini siano nate all'interno del territorio delle valli mirandolesi in Italia e all'estero, attraverso momenti di carattere culturale, di convivio, enogastronomici, ed eventi, volti a far conoscere mediante il cibo quale elemento di comunicazione i prodotti sia nella zona tipica che al di fuori del territorio d'origine.

Nello spirito di continuità della tradizione l'associazione promuoverà questa speciale pasta fatta a mano, che si distingue dal generico maccherone al pettine e dal garganello perché privo di “punte”; esso ha una storia antica che ha radici nel folklore e nella cultura materiale del territorio mirandolese. Le ricerche dello storico Dott. Vilmo Cappelletti fanno risalire la produzione del maccherone al pettine nell'area delle valli di Mirandola fin dal 1742 ai tempi della guerra di successione austriaca, mentre è un dato consolidato che l'utilizzo del “pettine” sia dettato dalla presenza fin dal medioevo, in quasi tutte le case contadine dell'area Nord, dei telai per la tessitura di stoffe in canapa, di cui il “pettine” era un elemento funzionale per mantenere l'ordito.

A fronte di ciò, visto che i prodotti tipici o tradizionali, non nascono come tali, ma da sempre sono stati la risposta di un territorio al problema dello “sfamarsi”, il maccherone al pettine delle valli mirandolesi ben si presta a “raccontare” forme di ritualità del passato e trasformarle in esperienze ed in momenti particolari del presente.

Per il raggiungimento dei suoi fini, l'associazione intende realizzare ogni attività che abbia una valenza sociale o culturale, in particolare:

- promuovere ogni tipo di evento, manifestazione, per diffondere la conoscenza di questa particolare tradizione culinaria;
- promuovere laboratori per l'insegnamento della tradizione della particolare tecnica di preparazione del *“maccherone al pettine delle valli mirandolesi.”*

L'Associazione intende anche collaborare con altre organizzazioni, altri enti pubblici o privati, Fondazioni, che operano con finalità sociali analoghe alla propria o attinenti.

Intende inoltre collaborare con le scuole di ogni ordine e grado e con le università, per diffondere l'importanza dei temi principali dell'associazione stessa.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 3 – L'Associazione, in via secondaria e strumentale e senza alcuno scopo di lucro, potrà esercitare attività diverse da quelle principali, sempre finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando i limiti imposti dalla normativa di settore, e nel rispetto delle norme di diritto tributario; tali attività verranno definite con successiva e specifica delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – In concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori.

VOLONTARI

ART. 5 – L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi dell'apporto del volontariato; i nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività e per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

L'Associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

SOCI

ART. 6 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione le persone giuridiche quali le Associazioni che siano mosse da spirito di solidarietà per valorizzare, tutelare e promuovere il ***“maccherone al pettine delle valli mirandolesi e tutti quei prodotti agroalimentari - enogastronomici che abbiano una valenza storica e tradizionale le cui origini siano nate all'interno del territorio delle valli mirandolesi”***

Per essere ammessi a socio è necessario che l'associazione interessata, presenti la domanda al Presidente o al Vicepresidente dell'associazione.

L'assemblea dei soci delibera l'accettazione o il diniego del candidato a socio ed il diniego deve essere motivato e in forma scritta.

La qualifica di socio s'intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il

contestuale pagamento della quota associativa.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'assemblea dei soci, essendo l'associazione composta di sole persone giuridiche, è composta da più delegati per ogni ente affiliato, fino a 5 membri per ogni associazione in proporzione al numero dei propri associati, ognuno dei quali portatore di un voto, come previsto dall'art. 24 comma 2, del CTS.

I soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno diritto voto; in particolare, i soci iscritti da almeno 3 mesi nell'elenco soci hanno diritto di votare in merito all'approvazione dei rendiconti consuntivi, alle modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina del presidente, del vice- presidente e del Segretario, o organi di controllo.

I soci iscritti da meno di 3 mesi possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato che non sia un componente del Consiglio Direttivo, con delega scritta; ogni socio non potrà ricevere più di 1 delega.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione o presso il luogo in cui i libri sociali vengono conservati. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 7 – I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) al pagamento e rinnovo della quota associativa annuale, entro il termine stabilito e al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'Associazione o verso i suoi soci.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

Il socio che non rinnovi la propria adesione attraverso il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, sarà informato della sospensione da ogni attività dell'associazione, e qualora non provveda a regolarizzare la propria adesione, verrà escluso da socio, senza ulteriore formalità.

I soci non possono pretendere la restituzione della quota in caso di recesso o esclusione e la stessa non è rivalutabile né trasmissibile.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività sociali o per l'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è a tutela dei creditori ed è costituito dalle entrate derivanti dall'attività dell'associazione.

Esso è composto da: avanzi di gestione di anni precedenti, beni immobili e mobili, materiali ed immateriali, donazioni e lasciti, nonché da altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'Associazione derivano da: quote e tessere annuali, entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle secondarie e strumentali, da contributi di aderenti e di terzi e di enti pubblici e privati e da erogazioni liberali, nonché da quelle commerciali marginali.

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei

Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'Associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, oppure donati per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale; in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 10 – Oltre alle scritture contabili, l'associazione deve tenere:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- il registro dei volontari (vidimato)

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO, PRESIDENTE, ORGANI DI CONTROLLO

ASSEMBLEA

ART. 11 – L'assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'associazione.

Tra i soci vengono nominate le figure di Presidente, Vicepresidente e Segretario che resteranno in carica per tre (3) anni e potranno essere riconfermati con relative funzioni.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno ogni qual volta lo si ritenga opportuno per l'organizzazione della attività associative.

Una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, l'assemblea si riunisce per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- procedere alla nomina o alla revoca del Presidente, Vicepresidente e Segretario alla scadenza e ne definisce la durata in carica;
- procedere alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- redigere e approvare il rendiconto economico-finanziario
- approvare o modificare i regolamenti interni;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e decidere sul programma annuale di attività;
- deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.
- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- affidare ruoli o funzioni o responsabilità;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- deliberare in merito alle modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento o altri atti straordinari dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in

alternativa, dal Vicepresidente, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta elettronica e stampa e conservazione dell'invio, tramite altri sistemi di messaggistica on line, quali ad esempio WhatsApp, o tramite le piattaforme social dell'associazione.

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni che riguardano talune responsabilità, i delegati a tali responsabilità devono astenersi dal voto.

ART. 12 - L'assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 13 - L'assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica dello statuto, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la totalità degli associati e delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti (siano essi intervenuti o rappresentati per delega).

Nella seconda convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno i tre quarti degli associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, è necessario il quorum indicato all'art.17 del presente statuto.

ART. 14 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario verbalizzante.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è formato da un minimo di tre a un massimo tredici membri; entro 30 gg dalla loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, con l'indicazione della rappresentanza legale (presidente).

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica entro il limite minimo stabilito (cinque) di Consiglieri; nel caso decadano più della metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che risulti assente per tre riunioni consecutive e non giustificate, sarà sollevato dalla carica con comunicazione scritta.

I Consiglieri/ amministratori, nel voto assembleare si regoleranno in base alle norme del Codice civile e delle leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua vece, dal Vicepresidente; inoltre può essere convocato su richiesta dei due terzi dei suoi componenti. Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- promuovere le attività in conformità agli scopi istituzionali previsti nel presente statuto;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci e deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'Associazione;
- incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione;

- redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 15 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- la responsabilità del corretto trattamento dei dati personali in base al GDPR Regolamento Europeo n. 679/2016 e alle norme nazionali in tema di Privacy;
- la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 e succ. modificazioni.

Previo consenso dell'assemblea dei soci, per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'Associazione, nonché sottoscrivere adeguata copertura assicurativa per sé e per coloro che ricoprono ruoli di responsabilità, sempre a spese dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

In caso di improvvise dimissioni del Presidente con effetto immediato, il Vicepresidente ne assume le responsabilità fino alla nomina di un nuovo presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 16 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora l'assemblea lo ritenga necessario, o quando le norme di legge lo impongano, potrà essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e successivi decreti applicativi.

Esso rimane in carica tre anni dalla nomina e i componenti sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso e la scadenza.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato ad altri enti del terzo settore, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa vigente, in ogni caso ad altre associazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di

pubblica utilità.

In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 -Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice civile, gli eventuali regolamenti interni, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



AGENZIA REGIONALE
Direzione Provinciale P.F. di ...
Ufficio Territoriale di ...
Registrazione n. ...
al n. ...
Composti € ...
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

AGENZIA REGIONALE
Direzione Provinciale P.F. di ...
Ufficio Territoriale di ...
Registrazione n. 14 NOV. 2024
al n. 3203 Scia 3
Composti € ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI

Il Funzionario
Brunella BIGNARDI



Verbale assemblea straordinaria

Il giorno 07 novembre 2024 alle ore 20.30 presso la sede sociale, a Mirandola in via S. Pertini 5 si sono riuniti in assemblea i componenti del

"ASSOCIAZIONE MACCHERONE AL PETTINE DELLE VALLI MIRANDOLESI ETS"

Sono presenti:

- per la frazione di San Martino Spino: il Circolo Politeama San Martino Spino A.P.S. di via Valnemorosa, 1, il delegato sig.ra Gallo Milena;
- per la frazione di Gavello: l'associazione Gavello Forever 2.0 di via Valli, 326, il delegato sig. Olini Fausto;
- per la frazione di Quarantoli: l'associazione Quarantolese A.P.S. di via S. Pertini, 5, il delegato sig. Tromba Osvaldo; Meschiari Claudio
- per la frazione di Cividale: L'Associazione Volontari Aquaragia A.P.S di via Dorando Pietro, 15, il delegato sig. Luppi Davide;
- per la frazione di Mortizzuolo: il circolo Agostino Baraldini di via Imperiale, 131, il delegato sig.ra Ribuoli Angela;
- per la frazione di San Giacomo Roncole: il circolo Le Roncole di via Statale Sud, 269, il delegato sig. Marchi Luigi,

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello statuto in conformità alle modifiche richieste per l'iscrizione nel RUNTS nel settore "Altri enti del Terzo Settore";
2. Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Marchi Luigi, il quale chiama alle funzioni di segretario il Sig. Meschiari Claudio, che accetta.

I soci presenti e rappresentati corrispondono a 6 (sei), cioè la totalità dei componenti il comitato.

1) Il presidente dell'assemblea informa i soci che l'associazione deve modificare lo statuto rispetto alla richiesta di correzioni richieste dall'ufficio regionale del RUNTS in relazione a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore e in particolare, dal D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore.

Pertanto, il Presidente sottopone ai soci dandone lettura integrale, un nuovo statuto contenente gli adeguamenti richiesti.

L'assemblea all'unanimità approva.

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il Presidente non rileva alcuna richiesta.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore".

Lo Statuto allegato al presente verbale (allegato A), sarà sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

A conclusione dei punti discussi, nessuno chiede la parola, pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 23.00

Il Segretario verbalizzante

il Presidente dell'Assemblea

AGENZIA REGIONALE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 NOV. 2024
al n° 3203 Serie 3
Controfirmato ESSENTE
Firma in delega del Direttore Provinciale
CARLO CICCARELLI

Il Funzionario